

COMUNE DI DALMINE
Provincia di Bergamo

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
NELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE
SITUATO A DALMINE VIA ROMA n.24 (SABBIO)

Riferimento agli atti del Comune di Dalmine:

- determinazione n. ---- del --/--/2022
- Relazione tecnico-illustrativa

Riferimenti alle norme regionali:

- DGR 2929 del 09.03.2020 "Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica d.g.r. 11 febbraio 2005, n.20588. Determinazioni"
- DGR 20943 del 16.2.2005 "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia", per quanto compatibile in relazione alla nuova DGR 2929/2020
- "Linee guida per l'aggiornamento, il consolidamento e la sperimentazione di un sistema di accreditamento nell'ambito territoriale di Dalmine", approvate dall'Assemblea dei Sindaci in data 28 giugno 2010, per come integrati in relazione alla DGR 2929/2020.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.– Finalità della concessione

La finalità della presente concessione è offrire ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Dalmine, un servizio di asilo nido.

Art. 2. – Oggetto

1. Oggetto della presente concessione è la progettazione, la gestione e l'amministrazione del servizio di asilo nido, per bambini dai tre mesi ai tre anni, nell'edificio di proprietà del Comune di Dalmine, in via Roma n.24 (quartiere di Sabbio), con ricettività autorizzata a favore del precedente ente gestore pari a 42 posti, elevabile, ai sensi della DGR 2929/2020, fino ad un massimo del 20%.
2. Il concessionario dovrà garantire, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia (in particolare la dgr 2929 del 09.03.2020) e delle norme sanitarie emanate dalla ATS, per conto dell'Amministrazione ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa e ausiliaria delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la cura e l'igiene personale dei bambini, l'acquisto, la distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, il servizio lavanderia, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa in ordine all'elaborazione delle graduatorie di iscrizione, l'introito a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori e quant'altro connesso alla regolare gestione di un asilo nido (esclusi i servizi di cui all'art. 24).
3. La gestione in concessione di cui al presente capitolato dovrà rispettare livelli qualitativi e funzionali in ogni caso non inferiori a quelli attualmente presenti e comunque conformi alle "Linee guida per l'aggiornamento, il consolidamento e la sperimentazione di un sistema di accreditamento nell'ambito territoriale di Dalmine", approvate dall'Assemblea dei Sindaci in data 28 giugno 2010, per come integrate dalla DGR n.2929/2020.
4. I servizi di cui al presente capitolato vengono resi in regime di concessione, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici propri, nella disponibilità e secondo l'organizzazione di questo.

5. il Comune mantiene il potere di effettuare rigorosi controlli sul mantenimento degli standards di qualità, efficacia ed efficienza del servizio.

Art. 3. – Scelta del concessionario

1. Il contraente viene individuato a seguito di gara con procedura aperta, con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel disciplinare di gara.
2. La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al comma 3 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., considerando gli elementi di qualità e affidabilità del candidato, oltre al prezzo offerto, come meglio precisato nel disciplinare di gara.

Art. 4. – Durata e valore della concessione

1. Il contratto avrà durata dal 16 agosto 2022 al 15 agosto 2027 (cinque anni scolastici).
2. Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che l'Amministrazione Comunale, con provvedimento adottato e notificato al concessionario almeno un mese prima della scadenza, non proroghi il rapporto per un periodo non superiore a sei mesi: il concessionario è obbligato a continuare la gestione alle stesse condizioni per il periodo indicato nel provvedimento notificato.
3. Il valore della presente concessione, riferito al periodo dal 16/8/2022 al 15/08/2027, è pari a € 992.625,00 (I.V.A. esclusa).

Art. 5. – Segreto professionale e d'ufficio. Tutela della privacy

1. Ai sensi del RE 679/2016 (GDPR) e per la parte residuale il codice della privacy D.Lgs. 196/2003 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie. Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy in osservanza del RE 679/2016 e della deontologia professionale.
2. L'aggiudicatario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Art. 6. – Trattamento dei lavoratori

1. Il concessionario si obbliga a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio le normative di legge e dei CCNL applicabili al proprio settore, sottoscritti dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative, a osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In particolare, dovrà presentare all'Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione e aggiornamento degli operatori.
2. Spettano all'Amministrazione comunale le verifiche in merito alla corretta applicazione di quanto indicato al comma 1. del presente articolo.
3. Qualora l'aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa. L'Amministrazione Comunale interdirà la partecipazione dell'organizzazione in dolo a nuove gare per un periodo di 6 anni.
4. L'aggiudicatario è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.

Art. 7. – Rispetto normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulle emergenze

1. Il concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo all'attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs 81/08.
2. Tale piano deve contenere l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi da parte del concessionario derivanti dallo svolgimento delle attività

per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

3. Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, il Comune riconosce al concessionario il possesso temporaneo degli stessi. Tale possesso decade automaticamente con il decadere del contratto.
4. E' in ogni caso vietato che le cose, le attrezzature, i macchinari di proprietà del Comune vengano asportati, trafugati, portati al di fuori delle strutture o dalle aree di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o ai quali siano stati destinati.
5. Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro preventivamente all'inizio dei servizi di cui alla presente concessione.

Art. 8. – Corrispettivi

1. Spetta al concessionario il corrispettivo mensile (retta) per utente inserito al nido, determinato dall'esito della gara distintamente per frequenza a tempo pieno prolungato (7,30-18,00), a tempo pieno (7,30-16,30), part-time mattino (7,30-13,30) e part-time pomeriggio (13,00-18,00), con le specificazioni di cui al punto 7.
2. Il corrispettivo dovuto dalle famiglie verrà pagato direttamente dall'utente al concessionario.
3. I compensi di cui sopra sono comprensivi di tutto quanto specificato nel presente capitolato; il concessionario, con il corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'amministrazione comunale per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.
5. Per i bambini con handicap inseriti presso l'asilo nido che necessitano di personale di sostegno aggiuntivo, il concessionario assicurerà la presenza del personale necessario secondo le indicazioni di volta in volta concordate con il Comune, il quale ne assumerà i relativi oneri.
6. E' esclusiva facoltà del concessionario l'attivazione per il recupero di contributi a sostegno della gestione del servizio e/o per la promozione di servizi innovativi/integrativi.
7. In sede di offerta il concorrente potrà presentare un piano di tariffazione anche più articolato oltre alle quattro fasce orarie sopra indicate, che risponda alle esigenze di flessibilità di frequenza espresse dalle famiglie.
8. L'Amministrazione comunale si impegna a sostenere il pagamento delle rette mediante la previsione di contributi diretti alle famiglie, previo utilizzo anche di altre contribuzioni da parte di altri enti, così come ad aderire all'iniziativa regionale "Nidi Gratis" a favore dell'"azzeramento"/riduzione delle rette a carico delle famiglie.

Art. 9. – Revisione prezzi

1. La revisione prezzi (tariffe a carico degli utenti) si intende esclusa per il primo anno di durata della concessione; mentre a partire dal secondo anno si procederà, su richiesta della ditta concessionaria, all'aggiornamento, a partire dal 1 settembre di ogni anno, sia in termini di previsione di eventuali nuove tariffe oltre a quelle offerte in sede di gara sia in termini di variazione degli importi nella misura massima prevista dal sistema di accreditamento da parte dell'Ambito Territoriale (adeguamento dell'indice ISTAT oppure incremento massimo del 10% delle tariffe dell'anno precedente, purchè l'incremento non superi la media delle tariffe degli asili nido accreditati); le variazioni devono comunque essere tali da non determinare l'impossibilità da parte delle famiglie di accedere a contributi.

Art. 10. – Verifiche e controlli

1. Sono riconosciute al Comune di Dalmine, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare riguardo:
 - al buon svolgimento dei servizi realizzati, in termini di regolare funzionamento, efficacia

- ed efficienza della gestione;
 - al gradimento e soddisfazione degli utenti;
 - al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati dall'aggiudicatario;
 - al rispetto di ogni altra norma prevista dal presente capitolato.
2. Il concessionario si impegna a fornire all'amministrazione comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.
 3. L'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del servizio o suoi delegati, ha accesso all'asilo nido comunale in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

Art. 11. – Penalità

1. Per ogni violazione o inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 15, l'Amministrazione avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni violazione.
2. Tali sanzioni saranno commisurate alla gravità dell'inadempimento. L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che in tal caso, dovrà essere reintegrata.
3. Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento:
 - Le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario;
 - La decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale competente alla gestione del contratto.

Art. 12. – Subappalto e divieto di cessione del contratto

1. E' ammesso il subappalto per i servizi/interventi accessori di manutenzione e del servizio di refezione, con riferimento a quanto disciplinato dal successivo art.13.
2. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
3. L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell'amministrazione comunale, che provvederà ad incamerare la cauzione di cui al seguente art. Art. 17. – Cauzione del presente capitolato, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

Art. 13. – Somministrazione dei pasti

1. Il concessionario dovrà garantire la somministrazione dei pasti, comprensivi di merenda al mattino, pasto e merenda pomeridiana, secondo le modalità che riterrà opportuno, nella garanzia dei menù e della qualità previsti dalle linee guida per la refezione scolastica – asili nido, di cui al Servizio Area Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ATS di Bergamo (www.ats-bg.it), che si intendono qui integralmente richiamate. In considerazione dell'adiacenza dell'immobile in questione alla cucina che produce i pasti per la scuola dell'infanzia del quartiere di Sabbio, è possibile che la fornitura dei pasti possa essere effettuata da parte della ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica del Comune, concordando con la stessa il prezzo di fornitura.
2. Spetta al concessionario, oltre alla produzione del pasto, la distribuzione e l'assistenza ai pasti.

Art. 14. – Aggiudicazione ed adempimenti conseguenti – spese contrattuali

1. Dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio, l'aggiudicatario è tenuto, nel termine perentorio che gli sarà assegnato, a completare tutti gli atti ed adempimenti necessari alla stipulazione del contratto.
2. Qualora la ditta non ottemperi a quanto richiesto per la stipulazione del contratto nei termini fissati, ovvero non si presenti alla stipulazione nel giorno e nell'ora stabiliti, è facoltà dell'amministrazione comunale ritenere non avvenuta l'aggiudicazione e procedere ad una

nuova aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, fatta salva la possibilità di richiedere all'inadempiente l'eventuale risarcimento di danni derivanti da responsabilità precontrattuale.

3. Sono a carico del concessionario:
 - tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto;
 - tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara e la stipula, sottoscrizione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del presente servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito della cauzione.

Art. 15. – Risoluzione del contratto

1. Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale invierà al concessionario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di 10 giorni.
2. Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:
 - applicare una sanzione a titolo di penalità;
 - avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto.
3. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
 - mancato avvio del servizio di asilo nido o attivazione di servizio diverso, salvo il caso in cui i diversi servizi siano ad integrazione dell'asilo nido;
 - perdita di uno o più requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente, compreso il mancato rispetto dello standard di personale richiesto dall'accreditamento del servizio;
 - gravi e ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
 - interruzione del servizio per causa a sé imputabili;
 - responsabilità di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo gestionale ed educativo;
 - inadempienze nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
 - utilizzo di personale privo dei requisiti prescritti;
 - sostituzioni ripetute e senza motivazione del personale educativo;
 - omissione del pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute nonché di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
 - violazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione;
 - contravvenzione al divieto di cessione del contratto e di subconcessione.
 - applicazione delle terza penalità prevista dal precedente art.11.
4. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione comunale, in forma di lettera raccomandata, di avvalersi della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta, altresì, che il concessionario non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, indetta dall'Amministrazione Comunale.
5. La risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta l'obbligo da parte dello stesso al risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte dell'amministrazione comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali dell'impresa.
6. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestatore per:
 - far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire interruzione del servizio;
 - coprire le spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio;

- soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dal concessionario.

Art. 16. – Controversie

1. Per le controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicatario e il Comune, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, è competente il Tribunale di Bergamo.

Art. 17. – Cauzione

1. L'offerta presentata dal concorrente deve essere accompagnata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, ossia dell'importo di € 19.825,50, sotto forma di cauzione o di fidejussione, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 93 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e quindi anche delle eventuali riduzioni per i partecipanti in possesso delle relative certificazioni richiamate e documentate in sede di offerta.
2. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
3. Qualora l'aggiudicatario non accetti l'aggiudicazione, non potrà avanzare alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'amministrazione comunale.
4. L'aggiudicatario deve altresì costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'I.V.A.,
5. Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e dopo che il concessionario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi.
6. L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 18. – Contratto e consegna immobile

1. Per l'espletamento del servizio il Comune di Dalmine darà in consegna all'aggiudicatario i locali adibiti ad asilo nido siti in Dalmine Via Roma n.24 come da allegata planimetria, dotati di:
 - attrezzatura completa dei locali destinati alle attività del servizio disposti a piano terra e piano interrato;
 - due spazi esterni attrezzati;
 - locali di pertinenza, impianti, attrezzature e arredi.
2. La consegna dei locali e relative attrezzature avverrà in tempo utile per consentire al concessionario la predisposizione del servizio, che dovrà iniziare non più tardi del giorno **5 settembre 2022**.
3. All'avvio del servizio verrà redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di consegna dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti, di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, salvo il deterioramento prodotto dal normale uso.
4. Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione e degli impianti di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantirne l'efficienza per il corretto funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione dell'immobile, delle attrezzature e del servizio, compresi i costi delle utenze.
5. L'Amministrazione Comunale potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali e chiedere all'aggiudicatario di adottare tutti quei provvedimenti che essa ritenga opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti

e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

6. Qualora si verificasse la rottura irreparabile di un manufatto imputabile a mancata diligenza o a imperizia nell'uso dello stesso, il concessionario dovrà rifondere al concedente il valore di detto manufatto.
7. Il concessionario è obbligato a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali, nonché agli impianti ed attrezzature, se non previa autorizzazione del concedente.
8. Alla scadenza del contratto il concessionario si impegna a riconsegnare all'Amministrazione comunale i locali con impianti, arredi ed attrezzature annessi consegnati secondo verbale; tali attrezzature e arredi dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto dell'usura normale dovuta all'utilizzo durante la gestione.
9. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, arredi ed attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario.

TITOLO II – CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 19.– Descrizione della struttura e capacità ricettiva

1. L'asilo nido si trova in un ampio edificio comunale, che ospita al suo interno anche la Scuola dell'Infanzia statale. Il complesso è situato al piano terra, oltre ad uno spazio uso palestra al piano interrato e dotato di giardino attrezzato per i giochi dei bambini.
2. I locali ospitanti il servizio sono costituiti dai seguenti ambienti. Al piano terra: ingresso, salone grande diviso ad angoli mobili, bagno per bambini con grande fasciatoio centrale, bagno per adulti, cucinetta per adulti, ufficio/stanza per riunioni e colloqui, 4 stanze comunicanti per il riposo (polifunzionali, adibite anche a proposte educative), stanza per attività d'acqua e pittura (adibita anche a bagnetto per i piccoli), stanza per proposte educative (con possibilità di 5 lettini a parete), 2 spazi comunicanti polifunzionali (utilizzati anche per il pranzo merenda); al piano inferiore: grande stanza polifunzionale per attività educative, magazzino, lavanderia-stireria-guardaroba, bagno e doccia; completano gli spazi a disposizione due giardini esterni. Al presente capitolato è allegata la planimetria della struttura.
3. Attualmente la struttura è autorizzata al funzionamento per una capacità ricettiva di 42 posti. La frequenza media nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 è stata di n.31 bambini, di cui: n.8 frequenza a tempo pieno prolungato, n.8 a tempo pieno, n.14 part-time mattino e n.1 part-time pomeriggio.¹

Art. 20.– Orario di funzionamento

1. Il servizio deve essere garantito almeno per 47 settimane di apertura effettiva, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 18.00, come da calendario scolastico definito dal concessionario e comunicato al Comune.
2. In sede di offerta il concessionario dovrà presentare proposte di frequenza giornaliera parziale che garantiscano orari differenziati di frequenza. Per l'entrata degli utenti, il concessionario garantisce orari flessibili e adeguati alle esigenze delle famiglie.
3. Sono altresì fatte salve proposte che ampliano l'orario di apertura e che verranno valutate tra i servizi integrativi e migliorativi.
4. L'immobile potrà essere utilizzato al di fuori degli orari di servizi dell'asilo nido per eventuali altri servizi integrativi all'infanzia, sia con organizzazione autonoma rispetto al servizio asilo nido, sia in integrazione allo stesso.

Art. 21. – Modalità di ammissione e frequenza dei bambini

1. L'ammissione dei bambini avverrà sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Carta di Servizio e dal regolamento dell'unità d'offerta redatti dal concessionario, nel rispetto dei principi definiti dalla normativa regionale, dai requisiti di accreditamento dell'Ambito Territoriale di Dalmine e dai contenuti del presente capitolato.

Art. 22. – Gestione del servizio

1. La gestione dei servizi dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto educativo ed organizzativo presentato dall'aggiudicatario in sede di gara, previa eventuale ridefinizione con l'Amministrazione Comune di alcuni aspetti ritenuti critici. Il progetto deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio e dovrà essere redatto secondo la griglia di cui all'art. 8 del disciplinare di gara.
2. Dovranno essere assicurati i seguenti servizi:
 - Programmazione e svolgimento delle attività educative,
 - cura e igiene personale del bambino,
 - acquisto, distribuzione e assistenza ai pasti,
 - igiene e pulizia dei locali,

¹ Al 26 maggio 2022 la frequenza è di n.38 bambini di cui: n.9 frequenza a tempo pieno prolungato, n.10 a tempo pieno, n.18 part-time mattino e n.1 part-time pomeriggio.

- servizio lavanderia,
 - manutenzione ordinaria e straordinaria come specificato nel presente capitolato,
 - gestione amministrativa (iscrizioni, introito rette, pagamento utenze, ecc.).
3. In servizio dovrà essere obbligatoriamente accreditato come previsto dalle “Linee guida per l’aggiornamento, il consolidamento e la sperimentazione di un sistema di accreditamento nell’ambito territoriale di Dalmine”, approvate dall’Assemblea dei Sindaci in data 28 giugno 2010 e come integrate dai contenuti della DGR 2929/2020 (estratto allegato).
 4. Con l’affidamento della presente concessione il concessionario assume impegno ad una eventuale adeguamento del servizio in oggetto alle future indicazioni normative che dovessero essere approvate nel corso del periodo della durata della concessione (esempio: nuovi criteri di funzionamento e/o accreditamento definiti dalla Regione e/o dall’Ambito Territoriale, attuazione del sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni, ecc.)

Art. 23. –Arredi, attrezzature e materiali di consumo

1. La fornitura di tutto il materiale di consumo necessario allo svolgimento dei servizi di cui alla presente concessione, sia quello ad uso degli addetti che quello ad uso degli utenti, è a carico del concessionario.
2. Il Comune mette a disposizione i locali dotati dei necessari arredi, giochi e attrezzature come da verbale redatto dalle parti e ne assegna la manutenzione ordinaria e straordinaria al concessionario.

Art. 24. – Oneri a carico del Comune

1. Oltre a quanto stabilito in altri articoli l’amministrazione comunale si impegna a:
 - a) mettere a disposizione del concessionario i locali situati in via Roma n.24 (Sabbio), come da planimetria allegata.
 - b) indicare all’aggiudicatario il Responsabile referente per il servizio.
 - c) garantire la manutenzione straordinaria dell’immobile e degli impianti.
 - d) effettuare gli interventi necessari di disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione e zooprofilassi.
 - e) assicurare l’immobile da rischio incendio e imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà.
 - f) offrire al concessionario tutte le informazioni in possesso che possono essere utili per un efficace gestione del servizio.

Art. 25. – Oneri a carico del concessionario e polizze assicurative

- 1 Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri. Il concessionario, in ogni caso, manterrà indenne l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia danno diretto od indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto della presente concessione, sollevando con ciò l’Amministrazione Comunale stessa ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.
2. L’amministrazione Comunale é altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del concessionario, per qualsiasi causa, nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere é già compreso nel corrispettivo del contratto.
3. Il concessionario dovrà pertanto procedere, per tutta la durata della concessione, a contrarre polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con un massimale unico di almeno euro 2.000.000,00 per sinistro. Tale polizza è a copertura di eventuali danni causati agli utenti ed a terzi da qualsiasi atto o negligenza derivante da azioni poste in essere dal proprio personale durante l’espletamento del servizio oggetto della presente concessione.
4. La copertura dovrà comprendere anche il rischio locativo per danni alle strutture e agli impianti consegnati dall’Amministrazione comunale al concessionario.
5. La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere esibita all’atto della sottoscrizione del contratto e, della stessa, l’amministrazione comunale provvederà a trattenere copia.
6. Oltre a quanto stabilito nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, il concessionario dovrà:

- Assicurare, con spesa a suo completo carico, la fornitura di materiale di consumo per le attività didattiche e i giochi, per l'igiene e la cura del bambino (compresi i presidi igienici, i pannolini, materiale farmaceutico, ecc...), per la pulizia dei locali e per le attrezzature affidate in uso;
- Assicurare, con spesa a suo completo carico, la fornitura del vestiario (grembiuli ecc.) e di quant'altro necessario ad uso degli addetti al servizio;
- Provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del proprio personale, che sia assente dal servizio per qualsiasi motivo;
- Garantire il reintegro della biancheria necessaria (lenzuolini, bavaglini, copriletti ecc.);
- Garantire la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, ad integrazione/sostituzione di quelli già forniti dal Comune di Dalmine.
- Garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità;
- Provvedere a propria cura alle spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono e tassa rifiuti, le cui utenze dovranno essere intestate al concessionario o rimborsate al Comune;
- Riscuotere le rette a carico delle famiglie degli utenti del servizio;
- Provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e degli spazi affidati, sia interni che esterni;
- Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato e del disciplinare di gara, avrà l'obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali.
- Provvedere alla promozione del servizio (realizzazione e stampa materiale promozionale).
- Provvedere a presentare il prima possibile Comunicazione Preventiva di Esercizio per l'avvio del servizio e richiesta di accreditamento alla competente "Unità autorizzazione al funzionamento" dell'Ambito Territoriale di Dalmine.
- Ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato e che risulti funzionale alla realizzazione del servizio.

Art. 26. –Personale impiegato dall'aggiudicatario

1. Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale educativo (coordinatore ed educatori) in possesso dei necessari titoli di studio e dell'esperienza professionale documentata in servizi educativi, così come prescritti dalla vigente normativa regionale di riferimento e in particolare dalla DGR 2929 del 09.03.2020, a cui si rinvia, e dai criteri di accreditamento dell'Ambito Territoriale di Dalmine.
2. Il concessionario deve garantire anche adeguato personale per lo svolgimento dei servizi generali, che garantiscano la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni, la distribuzione dei pasti e collaborino con il personale educativo, in una dimensione di trasversalità, per il buon andamento del servizio.
3. Il concessionario si impegna a impiegare nei servizi oggetto della presente concessione prioritariamente il personale già operante presso l'asilo nido, sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara.
4. Nella gestione del servizio, il concessionario deve garantire il rapporto educatori-bambini previsto dalle leggi e regolamenti della Regione Lombardia in materia di servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni, e in particolare dalla DGR 2929/2020 e dai criteri di accreditamento dell'Ambito Territoriale di Dalmine (rapporto 1:7 per le attività finalizzate e rapporto 1:10 nelle restanti ore, ferma restando la garanzia della compresenza).
5. Il concessionario è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza.
6. Deve inoltre essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili, garantendo continuità del servizio e rispetto dello standard di personale.

7. Il concessionario adibisce ai diversi servizi della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta ed assenza di incompatibilità penali.
8. Il concessionario deve programmare e realizzare adeguati interventi di formazione professionale e di aggiornamento per il proprio personale, come risulta dal progetto gestionale presentato in sede di gara.
9. Il concessionario dovrà indicare nel progetto-offerta il nominativo e allegare il curriculum studi e professionale dell'incaricato del coordinamento pedagogico e organizzativo del servizio.
10. Prima dell'inizio di ogni anno educativo, il concessionario deve inviare all'amministrazione comunale l'elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio.
11. Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all'amministrazione comunale.
12. Il concessionario si impegna a far rispettare al proprio personale il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Dalmine.

Art. 27. – Orario di lavoro del personale

1. L'orario di lavoro del personale dovrà essere articolato secondo le esigenze organizzative del servizio, secondo quanto descritto nel progetto gestionale presentato dal concessionario, nel rispetto degli standards regionali (DGR 20943 del 16.2.2005) e dai criteri di accreditamento dell'Ambito Territoriale di Dalmine.
2. Per gli educatori deve essere previsto un adeguato monte ore annuale destinato agli impegni di aggiornamento, programmazione e partecipazione delle famiglie, anche fuori del normale orario di funzionamento del servizio.
3. L'aggiudicatario deve provvedere a documentare, attraverso appositi moduli presenza, gli orari di servizio prestati dai propri operatori.

Art. 28.– Manutenzione

1. E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell'edificio, degli impianti e degli spazi esterni.
2. E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature.
3. In particolare il concessionario deve assicurare tutti gli interventi di manutenzione dei servizi igienici (con particolare riguardo alle rubinetterie, con eventuale sostituzione di componenti quali guarnizioni, manopole, ecc., alla pulizia dei sifoni e delle pilette di scarico), di riparazione di arredi e attrezzature, di sostituzione luci, ecc.
4. L'amministrazione comunale si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle attrezzature, degli impianti e quanto riportato sul registro di manutenzione. Il concessionario sarà tenuto a chiamare immediatamente un proprio tecnico di fiducia che dovrà eseguire tempestivamente le riparazioni del caso. Gli interventi di riparazione dovranno essere eseguiti celermente al fine di evitare qualsiasi tipo di decadimento dell'efficienza delle attrezzature, relativamente alla sicurezza e alla qualità del servizio. Al riguardo devono essere rispettate tutte le normative vigenti in materia sino alla conclusione della concessione.
5. Inoltre, ex art. 1577 c.c., nel caso in cui la struttura necessiti di riparazioni che non sono a carico del concessionario, questi è tenuto a darne avviso al concedente. Tale comunicazione dovrà avvenire per iscritto nel momento in cui si è rilevata la necessità dell'intervento.
6. Qualora il concessionario non provveda puntualmente a quanto di sua competenza, il concedente si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al concessionario, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui all'art. Art. 11. – Penalità, del presente capitolato.
7. In occasione di lavori di manutenzione o trasformazioni a carico del Comune, il concessionario dovrà dare libero accesso al personale dell'Amministrazione comunale o di

altre imprese autorizzate.

8. Il concessionario dovrà garantire in ogni momento l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione comunale per esercitare il controllo dell'efficienza e della regolarità dei servizi.

Art. 29.– Riferimenti normativi

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, di Ambito, regionale, nazionale, europea emanata od emananda, nulla escluso o riservato, nonchè per quanto applicabile, alle norme del Codice Civile.

Art. 30.– Avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

1. Successivamente all'aggiudicazione, come sopra riportato, si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. In pendenza di stipulazione del contratto il concessionario dovrà dare comunque avvio alla prestazione contrattuale mediante l'apertura del nido non più tardi del **5 settembre 2022**.

Allegati:

- Relazione tecnico-illustrativa.
- Estratto linee guida accreditamento Ambito Territoriale di Dalmine
- Planimetria asilo nido

Dalmine, 9 giugno 2022